



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|-------------------------|--------------|
| dott. Marilde Betti | Presidente |
| dott. Marco Gattuso | Giudice |
| dott. Francesco Perrone | Giudice rel. |

all'esito della camera di consiglio del 6.4.2022
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1259/2019 promosso da:

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv.
Antonella Fiorani

RICORRENTE

Contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO

RESISTENTE

PM

INTERVENUTO

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che:

- parte ricorrente domanda: “annullare la Decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna del 23.10.2018, notificata il successivo 28 dicembre 2018, ed ogni altro atto conseguente emanato e collegato, per le ragioni esposte in narrativa, riconoscendo al sig. [REDACTED] lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e, in subordine, la protezione sussidiaria ex art. 14, D.Lgs. 251/2007 e/o comunque il diritto a vedersi concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari e/o ogni tutela riconosciuta nel caso di specie dalla vigente legislazione”;
- parte resistente domanda il rigetto di ogni domanda in quanto infondata in fatto in diritto;

ritenuto che:

- il ricorrente è un cittadino camerunense di religione cristiana (come corretto in sede di rilettura del verbale, precedentemente indicava religione musulmana) ed etnia bamoun nato a Foumban (Camerun); ha lasciato il Camerun il 01.01.2014 ed è arrivato in Italia il 20.02.2016;
- il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, notificatogli in data 28.12.2018, con il quale gli veniva negato il riconoscimento del diritto alla



protezione internazionale, chiedendo che gli fosse riconosciuto, in via principale, lo status di rifugiato, in subordine il diritto alla protezione sussidiaria, in estremo subordine il diritto alla protezione umanitaria;

- il ricorrente, assunto in audizione innanzi alla commissione territoriale il 10.10.2018, con l'ausilio di un interprete di lingua francese, ha riferito di essere nato a Foumban, dove ha sempre vissuto e frequentato la scuola per 6 anni, lavorando poi in un bar e come commerciante; di aver lasciato il Paese perché omosessuale; che la sua famiglia è composta dalla madre, un fratello e una sorella, mentre il padre, che non ha mai riconosciuto il figlio, è defunto; che è in contatto solo con la madre, che non accetta la sua omosessualità ma lo lascia libero; che sin da piccolo era particolarmente amico delle ragazze, indossando i vestiti con loro guardandosi spesso allo specchio, facendosi delle trecchine, al punto che lo chiamavano "uomo donna"; che per questa ragione la madre lo rimproverava e in un'occasione lo picchiava anche, sospettando che non fosse un vero uomo; che all'età di 13-14 anni maturava la convinzione di essere omosessuale, non avendo alcun interesse per le donne, e per questo veniva deriso da molti amici, coi quali non poteva confidarsi, essendo l'omosessualità vietata; che all'età di circa 20-22 anni conosceva un commerciante del Centrafrica di nome Bruno, col quale iniziava la sua unica relazione, rimanendo impressionato dalle sue maniere e dalla sua gentilezza; essendo un uomo benestante, Bruno gli faceva aprire un negozio, e la gente pensava che fosse il suo capo, potendo così vivere la loro relazione in modo da non destare sospetti; che tra il 31 dicembre e il 1 gennaio alcune persone entravano in casa per fare gli auguri di buon anno e sorprendevo lui e il compagno Bruno nudi sul tappeto, iniziando a prenderli a bastonate, dal momento che quel comportamento non era tollerabile per un musulmano; i due venivano portati dal capo per essere impiccati, mentre il capo ordinava di farli legare nella foresta per bruciarli; che arrivava un altro uomo, anch'egli omosessuale, che gettava del peperoncino negli occhi delle due persone che facevano la guardia ai due compagni, riuscendo quindi a liberare il ricorrente e il suo compagno, che però non sopravviveva, essendo stato picchiato mortalmente; che l'uomo successivamente portava in moto il ricorrente a Koutaba e poi in bus per entrare a Bafoussam; dopodiché il ricorrente arrivava in Nigeria; ha precisato che al momento dei fatti era di religione musulmana e di essersi successivamente convertito al cristianesimo, di andare attualmente in chiesa; che la madre gli ha riferito di avere ricevuto delle minacce per la sua complicità, ma che essendo parzialmente disabile è stata risparmiata dalla prigione; che il ricorrente, secondo quanto riferito dalla madre, è ricercato; ha riferito che appena arrivato in Italia era disorientato e sotto choc e solo pochi giorni prima dell'audizione ha deciso, tramite un conoscente, di unirsi all'arcigay; che per circa due mesi ha avuto una relazione con un uomo incontrato per strada mentre andava a Gragnano, che però non sente più da quando l'uomo è tornato a casa sua;
- ha precisato di aver raccontato una storia diversa in memoria (minacce di morte ricevute dalla seconda moglie del padre) perché non sapeva come funzionavano le cose e non capiva l'italiano; che nel c3 è indicato che ha una moglie e due figli di cui ha anche indicato le generalità, ma che è un errore e si tratta del fratello e della sorella, mentre lui non ha né moglie né figli;
- ha prospettato, in caso di ritorno in Camerun, il timore di essere ucciso a causa della sua omosessualità;
- la Commissione Territoriale ha ritenuto che "Il richiedente fornisce una ricostruzione stereotipata e poco personalizzata del proprio vissuto personale. Il richiedente infatti si limita a riferire di aver sempre preferito trascorrere il proprio tempo con le bambine e con le ragazze, imparando con loro a intrecciare i capelli e gli sarebbe da sempre piaciuto provare vestiti femminili con i quali specchiarsi. Il richiedente non è inoltre in grado di raccontare come avrebbe vissuto la sua scoperta e la consapevolezza della propria attrazione nei confronti dei ragazzi e degli uomini, riferendo di non aver mai vissuto delle esperienze



- negative, ma anzi di aver sempre vissuto nella consapevolezza di dover vivere seguendo le proprie scelte; Il richiedente fornisce una ricostruzione vaga, poco dettagliata e poco personalizzata dell'episodio di aggressione a seguito della scoperta da parte della sua comunità della relazione con il compagno Bruno. Il richiedente, inoltre, racconta di essere fuggito grazie all'aiuto di una persona omosessuale, fornendo una ricostruzione vaga e poco dettagliata; Il richiedente, opportunamente interrogato al proposito, non è in grado di spiegare in maniera convincente e personalizzata come lui e il compagno si sarebbero aperti l'un l'altro, rivelandosi a vicenda la propria attrazione reciproca e il proprio interesse. Il richiedente si limita infatti a riferire che il compagno gli avrebbe detto di essere stato attratto da lui, apparentemente senza alcuna esitazione e paura, e che da quel momento la loro storia sarebbe iniziata; Il richiedente afferma inoltre di aver vissuto in maniera non negativa il fatto di aver da sempre dovuto nascondere la sua lunga relazione con il compagno Bruno, e non ha espresso alcun particolare sentimento negativo al riguardo; Il richiedente, a seguito di alcune domande, non ha aiutato la commissione a comprendere come la sua vita potrebbe migliorare vivendo in un Paese diverso dal Camerun e ha descritto in maniera poco convincente una presunta relazione vissuta in Italia con un uomo conosciuto a Piacenza”;
- la Commissione Territoriale ha rigettato la domanda del richiedente ritenendo che le circostanze riferite durante l'audizione personale non consentono di riconoscere lo status di rifugiato, in quanto, alla luce della genericità e dell'inattendibilità delle dichiarazioni, non si ritiene sussista l'elemento di un fondato timore di persecuzione nel senso e per le ragioni indicate dall'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951; che, per quanto sopra esposto, gli accadimenti riferiti e le temute ripercussioni in caso di rientro non consentono di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi di attendibilità e fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007, in quanto non sembra sussistere il rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine; che non sussistono gli elementi di cui all'art 14 lett. c) del d.lvo. 251/2007; che alla luce delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta in sede di audizione, non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1 del D.Lgs. 286/1998 in quanto il richiedente non risulta essere a rischio di persecuzione né a rischio di allontanamento “verso uno Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” e non “esistono fondati motivi di ritenere che [la persona] rischi di essere sottoposta a tortura” o che sia vittima di “violazioni sistemiche di gravi diritti umani” tali da giustificare l'applicazione della residuale misura di cui all'art. 34 comma 3 del D.Lgs. 25/2008 come modificato dal Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018;
 - nel corso del giudizio d'udienza del 12.11.2021 la procuratrice di parte rappresentava l'assenza del suo assistito perché attualmente in Camerun, dove è stato estradato alla fine del 2020 ed incarcerato per omosessualità; rappresentava inoltre che il ricorrente è poi riuscito a fuggire dal carcere e si trova tutt'ora in Camerun, così come dichiarato dall'Associazione il “grande Colibrì” di Piacenza presso cui si trovava in carico il ricorrente medesimo;
 - il 9.11.2021 l'associazione “il Grande Colibrì” redigeva un report relativo alla situazione del ricorrente, rappresentando la situazione di disagio vissuta dallo stesso per aver subito episodi di omofobia, tale da indurlo a trasferirsi a Torino, da dove inviava delle foto alla comunità al fine di aggiornarla sulle sue attività (doc. 8: foto al mercato ambulante di Piacenza, novembre 2019). I referenti della comunità però notavano un cambiamento nel comportamento del ricorrente, che sembrava sempre più restio a intrattenere comunicazioni con la comunità; ricevevano una telefonata in una sola occasione, con brusio di persone confabulanti sullo sfondo troncata in modo brusco; dopo l'ennesimo tentativo di prendere contatto, il 22 settembre 2020 il ricorrente si è rifatto vivo dicendo che era molto felice a Torino, per poi sparire di nuovo nel nulla. Il 21 luglio 2021 l'Avv. Fiorani comunicava all'associazione che [redacted] era stato convocato per il ricorso a Bologna e l'operatore di



struttura en faceva comunicazione al ricorrente via messaggio. In seguito, il ricorrente inviava uno strano messaggio vocale all'educatore rivolgendosi a lui con l'appellativo di "capo" (inusuale) ed esprimendosi in un modo che appariva all'educatore strano e disinteressato, finché il 21.9.2021 comunicava per messaggio alla comunità di trovarsi in prigione a Duala da un anno, che aveva potuto ricominciare ad utilizzare liberamente il cellulare che gli era stato sequestrato solo da poco tempo. Tale comunicazione è stata fatta tramite un cellulare fornitogli dalla guardia carceraria tale Ngoupayou Mama che avrebbe solidarizzato con lui; secondo quanto da lui riferito, sarebbe stato deportato in Camerun dall'ambasciata camerunense di Parigi, presso cui si sarebbe recato per ottenere un passaporto;

- il ricorrente avrebbe chiesto a Ngoupayou Mama di scattargli alcune foto, fatte mentre le altre guardie lo conducevano ad un interrogatorio e quando lui era in cella (doc. 8);
- il report del 9.11.2021 aggiunge che quando [REDACTED] non era, presumibilmente, in possesso del suo dispositivo, gli operatori hanno comunicato con qualcuno che si qualificava come Ngoupayou Mama, e che confermava la versione raccontata da [REDACTED]. Quando è stato chiesto a Ngoupayou Mama prove della sua identità non vi è stata alcuna risposta;
- la comunità rappresenta di essere in possesso di un presunto mandato di arresto e di un presunto ordine di detenzione datato gennaio 2020, e di aver provato a contattare un'associazione che in Camerun si occupa di diritti umani e che si trova proprio a Duala, senza ricevere risposta;
- dalle COI consultate non è stato possibile valutare l'affidabilità dei documenti prodotti, nello specifico dell' "Avis de recherches" (di cui al doc. 8);
- nell'ottobre 2021 la guardia carceraria Ngoupayou Mama comunicava a mezzo cellulare alla comunità che il ricorrente era riuscito a evadere (verosimile frutto di corruzione);
- in novembre questi iniziava a chiamare e videochiamare gli educatori, mostrando un aspetto provato e un panorama che lasciava intendere che non si trovasse in Italia (v. foto doc. 8); il ricorrente in quell'occasione raccontava di essersi recato presso il consolato del Camerun a Milano per ottenere il passaporto e pertanto si sarebbe recato a Parigi alla fine del 2019, senza precisare in quella sede di avere una richiesta d'asilo pendente in Italia; ripresentatosi a dicembre 2019 per il ritiro del passaporto, sarebbe stato ammanettato, scortato all'aeroporto e rimpatriato a causa del mandato di cattura emesso a suo carico in Camerun per omosessualità. All'aeroporto nessuno ha fatto domande e lui, in stato semi confusionale, non aveva idea di cosa fare per evitare di essere rimpatriato;
- ha poi riferito che le guardie, notando le chiamate dall'estero al suo cellulare, gli avrebbero chiesto di rispondere che andava tutto bene e di non dire la verità, minacciandolo di torture. Secondo il suo racconto le guardie intuivano che qualcuno dall'Europa si stava ancora interessando a lui e temevano che sarebbe potuta intervenire qualche ONG, o magari che di potesse sollevare un caso diplomatico. Stando a quello che ci ha detto il suo comportamento, del tutto insensato, nei confronti degli operatori era dovuto a questa situazione;
- quindi le cose sarebbero cambiate con l'arrivo di questa nuova guardia, Ngoupayou Mama, appartenente alla sua stessa etnia. Sarebbe stata questa guardia a prendere contatto con i familiari di [REDACTED] e a comunicare che se avessero raccolto abbastanza denaro ci sarebbe stata la possibilità di farlo evadere corrompendo le persone giuste;
- il ricorrente si sarebbe quindi rifugiato alcuni parenti a Fouban;
- nella relazione integrativa del 14 dicembre 2021 la comunità "il grande Colibri" rappresentava di aver avuto successivamente contatti molto più semplici e frequenti col ricorrente, che avrebbe riferito di essere stato ricoverato in una struttura ospedaliera presso i parenti che lo stanno ospitando, a causa di una condizione di stress e astenia causata dall'esperienza vissuta in carcere (il ricorrente inviava documentazione fotografica e cartella clinica allegata da parte ricorrente il 15.12.2021; a Fouban esiste davvero un Hôpital du



Palais des rois Bamoun (<https://www.petitfute.com/v46032-foumban/c1172-pense-fute-services/c1136-sante/>);

- medio tempore, la comunità provava ad accertare la veridicità dei documenti forniti dal ricorrente, scrivendo al consolato del Camerun, ricevendo risposta però dall'associazione di mediazione culturale Assoasica (associazione di promozione degli investimenti in Camerun), non sottoscritta, né vi è indicato il nome dello scrivente, che rappresentava che i documenti prodotti dal ricorrente relativi al suo arresto sono falsi; il ricorrente prospettava alla comunità che nessun ente camerunense avrebbe interesse a confermare che un suo cittadino con richiesta d'asilo pendente in Italia potesse essere deportato in carcere a Douala per omosessualità, confermando quindi la sua versione dei fatti e la verità dell'esperienza patita;
- a seguito degli approfondimenti istruttori disposti dal Tribunale, in base alle ulteriori relazioni messe a disposizione dall'associazione Colibrì e stato accertato che il ricorrente a gennaio 2022 è riuscito ad emigrare dal Gabon alla Turchia grazie all'aiuto offerto da una donna turca presso la quale aveva trovato un'occupazione come domestico (v. relazione 1.3.2022). Il 23/02/2022 il ricorrente contattava telefonicamente l'associazione riferendo di essere stato arrestato dalla polizia turca nella provincia di Muğla, verosimilmente in quanto era nel frattempo scaduto il permesso di soggiorno;
- il 04/04/2022 il ricorrente nuovamente comunicava all'associazione che era sul punto di essere rimpatriato in Camerun. Tuttavia, grazie all'attività corruttiva posta in essere dalla sorella del ricorrente, che ancora si trova in Camerun, una volta atterrato a Duala il ricorrente ha evitato l'arresto. Quindi potuto recarsi nuovamente presso i parenti di Foumban, e dal 12 Marzo si trova nuovamente in Gabon a Liberville;
- l'attuale presenza delle ricorrente in Gabon è riscontrata sulla base delle foto da questi inviate all'associazione, e messe a disposizione del Tribunale per mezzo delle relazioni dell'1.3.2022 e del 23.3.2022;

quanto alla domanda avente ad oggetto il riconoscimento dello *status* di rifugiato e della protezione sussidiaria di cui agli artt. 2 e 14 del d. lgs. n. 251/2007, ritenuto che:

- quanto al riconoscimento del diritto allo *status* di rifugiato, è sufficientemente provata la sussistenza di elementi che consentano di ritenere che per il ricorrente esista un fondato timore di essere perseguitato per uno dei motivi indicati dagli artt. 2, comma 1, lett. e) e 8 del d. lgs. n. 251/2007, e in particolare per il proprio orientamento sessuale omosessuale;
- il ricorrente ha raccontato dinanzi alla commissione territoriale una vicenda coerente e dettagliata, che trova ora riscontro nelle ampie e dettagliate informazioni riferite dai rapporti compilati dall'associazione Colibrì e nei supporti fotografici ivi contenuti, comprensivi di scatti raffiguranti il ricorrente scortato da militari camerunesi, il ricorrente adagiato su un letto in pessime condizioni di salute con la flebo al braccio, il ricorrente presso l'Ambasciata italiana di Libreville in Gabon;
- quanto alla prospettata falsità dell'Avis de recherches messo a disposizione dall'associazione Colibrì, si tratta del giudizio espresso da tale Assoasica (associazione di promozione degli investimenti in Camerun), non sottoscritta da alcuno, e senza che vi sia indicato il nome dello scrivente. È poi incomprensibile come possa il consolato camerunense in Italia aver delegato ad un'associazione di promozione culturale privata una funzione accertativa riservata allo Stato;
- non costituisce ostacolo alla concessione del rifugio quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 25/2008 secondo cui è “rifugiato” chi si trovi “fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza”, atteso che è ora comprovato che il ricorrente si trova attualmente in Gabon, quindi fuori dal territorio dello Stato di cui è cittadino;
- In Camerun gli atti omosessuali sono illegali e il codice penale prevede una pena fino a cinque anni di reclusione per la persona che ha relazioni sessuali con una persona dello stesso sesso. Fonti



evidenziano che l'articolo di legge che punisce l'omosessualità è stato mantenuto durante una revisione del codice penale attuata nel 2016;

- L'articolo 347-1 del codice penale camerunese rubricato "Omossessualità", introdotto dalla legge n. 2016/007 del 12 luglio 2016, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con una multa da ventimila (20.000) a duecentomila (200.000) franchi [circa 46-460 \$ CAN] chiunque abbia rapporti sessuali con una persona dello stesso sesso. Le fonti riportano anche l'esistenza dell'articolo 83 della Legge n. 2010/012 del 21 dicembre 2010 relativa alla cyber security e alla criminalità informatica che punisce colui che propone atti sessuali a persone adulte dello stesso sesso mediante comunicazione elettronica. Questa sezione della legge punisce inoltre con la reclusione da uno a due anni e con la multa da 500.000 (cinquecentomila) a 1.000.000 (un milione) di franchi CFA [da 1.143 a 2.286 \$CAN] o applica una soltanto delle due, chiunque mediante comunicazioni elettroniche, fa proposte sessuali a una persona dello stesso sesso. Le pene previste al precedente comma 1 sono raddoppiate quando le proposte hanno dato seguito a rapporti sessuali (Camerun 2010) (<https://www.ecoi.net/en/document/2038381.html>, Cameroun: information sur la situation des minorités sexuelles et de genre, y compris sur les lois, le traitement réservé par les autorités et la société, la protection offerte par l'État et les services de soutien (2017-août 2020) [CMR200309.F], 7 August 2020); <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cm/cm014en.pdf>, Criminal Law n. 2016/007, of 12 July 2016). "La discriminazione nei confronti della comunità LGBT+ è diffusa e la violenza contro le persone LGBT+ è comune. Il codice penale vieta le relazioni omosessuali; i condannati rischiano pene detentive fino a cinque anni. Una legge sulla criminalità informatica punisce con due anni di reclusione coloro che sollecitano relazioni omosessuali online. Le persone vengono spesso perseguite senza prove di atti sessuali, ma piuttosto con il sospetto che lo siano (...)" (<https://www.ecoi.net/en/document/2052748.html>, Freedom in the World 2021 – Cameroon, 3 March 2021). Nel rapporto di HRW si legge che "il codice penale del Camerun prevede che i "rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso" sono puniti fino a cinque anni di reclusione. Le forze di sicurezza hanno arbitrariamente arrestato, picchiato o minacciato almeno 24 persone, incluso un ragazzo di 17 anni, per presunta condotta consensuale tra persone dello stesso sesso. Alcuni sono stati obbligati a sottoporsi a esami anali forzati. L'11 maggio, un tribunale camerunense ha condannato Shakiro e Patricia, due donne transgender a cinque anni di carcere e ad una multa di 200.000 CFA (370 dollari USA) per presunte relazioni omosessuali" (<https://www.ecoi.net/en/document/2066485.html>, World Report 2022 Cameroon, Annual report on the human rights situation in 2021, 13 January 2022). La nota informativa mensile del BAMF del 17 maggio 2021 ha riferito che "l'11 maggio due persone transgender sono state condannate ciascuna a cinque anni di carcere e ad una multa di circa 300 euro. Le due persone, una delle quali è conosciuta come la star locale dei social media Shakiro, sono state giudicate colpevoli di "tentata omosessualità" e di disturbo alla quiete pubblica. Erano già in custodia dall'inizio di febbraio 2021. Erano state arrestate nella città di Douala per aver indossato abiti femminili in pubblico. I difensori hanno annunciato di impugnare la sentenza" (https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw20-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Briefing Notes, Federal Office for Migration and Refugees, Germany, 17 May 2021). Secondo quanto riportato dalla nota informativa del BAMF del 20 luglio 2021 "sono state scarcerate il 16 luglio 2021 dopo cinque mesi di detenzione. Sono state rilasciate su cauzione, in attesa dell'esito del procedimento di appello che dovrebbe iniziare a settembre 2021" (https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw29-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2, Briefing Notes, Federal Office for Migration and Refugees, Germany, 20 July 2021). "È evidente una discriminazione significativa e un accesso ineguale alla giustizia. Dal 2011, la comunità LGBTI ha subito una serie di processi contro gli omosessuali. Secondo un rapporto di Human Rights Watch del 2013, il Camerun persegue l'omosessualità in modo più deciso di qualsiasi altro paese al mondo (...). In Camerun i diritti degli LGBTI non sono tutelati e i membri della comunità subiscono gravi discriminazioni. L'attività sessuale tra persone dello stesso sesso è illegale e ogni anno i membri della comunità LGBTI



vengono incarcerati, molestati o esposti pubblicamente (...) https://www.ecoi.net/en/file/local/2029555/country_report_2020_CMR.pdf, BTI 2020 Country Report, Cameroon, 29 April 2020). Le organizzazioni per i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali (LGBTI) come la Camerunian Foundation for AIDS, la Humanity la First Camerun, l'Alternatives Camerun, la National Observatory of the Rights of LGBTI Persons and Their Defenders e altre, hanno continuato a segnalare arbitrari arresti di persone LGBTI. I dati raccolti attraverso la piattaforma UNITY, un gruppo di 34 organizzazioni locali che si occupano delle persone LGBTI, hanno indicato un aumento degli arresti arbitrari di persone LGBTI nella prima metà dell'anno. Molti degli arresti sono avvenuti il 17 maggio a Bafoussam quando la polizia ha arrestato, e successivamente rilasciato, 53 persone LGBTI che celebravano la Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia in un momento in cui le restrizioni legate al COVID-19 vietavano i grandi assembramenti. Le persone LGBTI hanno anche continuato a subire stigma, violenze e discriminazioni significative da parte delle loro famiglie, comunità e governo. La Costituzione prevede pari diritti per tutti i cittadini, ma la legge non vieta esplicitamente la discriminazione nei confronti delle persone LGBTI nella ricerca di un'abitazione, di occupazione, della nazionalità e dell'accesso ai servizi pubblici come l'assistenza sanitaria. Le forze di sicurezza a volte hanno molestato le persone sulla base del loro orientamento sessuale o identità di genere reale o percepito, comprese le persone trovate in possesso di preservativi e lubrificanti. La paura dell'esposizione ha influito sulla disponibilità delle persone ad accedere ai servizi per l'HIV/AIDS e un certo numero di uomini sieropositivi che hanno avuto rapporti sessuali con uomini hanno riferito di avere una relazione con donne, in parte per nascondere il loro orientamento sessuale. Rapporti basati su testimonianze riferiscono una discriminazione nei luoghi di lavoro rispetto all'orientamento sessuale (...). Le organizzazioni LGBTI non potevano registrarsi ufficialmente come tali e quindi hanno chiesto la registrazione come organizzazioni generali per i diritti umani o come organizzazioni incentrate sulla salute (<https://www.ecoi.net/en/document/2048145.html>, US Department State, 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Cameroon, 30 March 2021). La relazione del Dipartimento americano pubblicata nel 2020 ha rilevato che "il tasso di applicazione delle leggi che prendono di mira la comunità LGBTI+ in Camerun è tra i più alti al mondo. Negli ultimi anni, le autorità hanno denunciato decine di persone LGBTI+ ai sensi del codice penale. Nella società camerunense è presente una componente fortemente omofobica; condannano l'omosessualità sia la società che i media, ma anche figure religiose si oppongono. L'idea sbagliata che i membri della comunità LGBTI+ non abbiano diritti civili o umani perché l'omosessualità è contro la legge è prevalente e ha spinto agenti di polizia e civili a stigmatizzare, molestare e opprimere le persone LGBTI+. La polizia e i civili possono estorcere denaro a presunte persone LGBTI+ con la minaccia di essere scoperti o arrestati. Membri e sospetti membri della comunità LGBTI+ hanno ricevuto minacce anonime per telefono, SMS ed e-mail". (<https://www.osac.gov/Country/Cameroon/Content/Detail/Report/5b1d78b0-241a-4d0e-baca-188e24fffb5f>, Overseas Security Advisory Council; Cameroon 2020 Crime & Safety Report, 28 April 2020). Il rapporto analizza la situazione delle persone LGBT nel Paese e raccoglie numerose testimonianze tra cui quella delle organizzazioni di promozione dei diritti dell'uomo Advocates for Human Rights et Alternatives Cameroon. A pag. 7 si legge che "la maggior parte degli arresti e dei procedimenti giudiziari si basano su sospetti piuttosto che su prove. Di regola sono le informazioni provenienti da vicini o estranei a costituire la base del procedimento avviato. Stereotipi come l'abbigliamento o l'atteggiamento delle persone servono come prova per l'accusa di omosessualità. Secondo queste organizzazioni, decine di camerunensi stanno scontando una pena detentiva solo perché sospettati di essere gay o lesbiche. Mentre le autorità camerunensi affermano che l'articolo 347-1 del codice penale mira a punire le persone che adottano comportamenti omosessuali in pubblico e, secondo queste stesse fonti non c'è un solo caso noto in cui un sospettato sia stato sorpreso a fare sesso in pubblico. Per la maggior parte degli arresti le forze dell'ordine fanno affidamento soprattutto sulle confessioni che vengono spesso estorte (...)". A pag.13 è riportato che "a giugno 2021 la rete di ricerca panafricana Afrobarometer che si occupa di sondaggi ha esaminato la tolleranza sociale in Camerun nei confronti di specifici gruppi di persone compresi gli



omosessuali e l'82% delle persone intervistate ha dichiarato di non gradire molto o non gradire affatto avere persone omosessuali come vicini (...). Secondo la Unity Platform "la pandemia di Covid-19 ha accentuato la retorica omofobica con la comunità LGBT accusata di essere la causa di disastri naturali e di quelli provocati dall'uomo. Le stesse osservazioni sono state riportate da Michel Engama (Presidente del Consiglio di amministrazione di CAMFAIDS) il 22 giugno 2021 secondo cui l'opinione pubblica ritiene che il Covid-19 sia una punizione di Dio per gli omosessuali al fine di eliminarli tutti (...)".

(https://www.ecoi.net/en/file/local/2056901/COI_Focus_Cameroun_L%27homosexualité_20210728.pdf, COMMISSARIAT GÉNÉRAL AUX RÉFUGIÉS ET AUX APATRIDES, CAMEROUN; L'homosexualité, 28 juillet 2021). Il 20 novembre 2021 Human Rights Watch (HRW) ha denunciato un brutale attacco a una persona intersessuale che il 15 novembre è stata aggredita, minacciata e umiliata da una folla violenta nella capitale Younde. L'aggressione, durata diverse ore, è stata filmata dagli autori e i video sono stati successivamente diffusi sui social media. HRW ha criticato il fatto che le autorità camerunensi inizialmente non abbiano rilasciato alcuna dichiarazione pubblica sull'incidente, sostenendo che ciò di tollerare tali atti e ha evidenziato l'incapacità del governo di proteggere i membri della comunità LGBTIQ nel Paese. È rimasto senza risposta l'appello lanciato dall'organizzazione per i diritti umani Camerunian Foundation for AIDS (CAMFAID) che sostiene i diritti delle persone LGBTIQ, chiedendo che si indaghi sull'aggressione e che i responsabili vengano assicurati alla giustizia. Il governo camerunense ha risposto una settimana dopo la pubblicazione del rapporto di HRW, affermando che le persone LGBTIQ sono sempre più soggette a violenza e brutalità. HRW ha già segnalato un numero crescente di attacchi alle persone LGBTIQ in Camerun nell'aprile 2021 (cfr. BN del 05.03.21). https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2021/briefingnotes-kw49-2021.pdf?__blob=publicationFile&v=2, 6 December 2021);

- nel caso di specie, non c'è dubbio sia sul fatto che la legislazione camerunense sanziona penalmente con pena detentiva l'omosessualità, sia sul fatto che tali sanzioni vengano effettivamente applicate, visto che la polizia indaga sui casi di omosessualità che vengono denunciati, con metodologie non conformi al rispetto dei diritti umani;
- la circostanza che l'omosessualità sia considerata un reato dall'ordinamento giuridico del Paese di provenienza, e come tale sia concretamente punita, costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di pericolo, tale da giustificare la concessione della protezione internazionale (Cass. n. 4522/2015);
- per tali ragioni è accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato;
- ogni altra questione è assorbita;
- nulla sulle spese di lite essendo il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del D. L.vo 25/2008, il giudice:

- accerta il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di rifugiato;
- nulla sulle spese di lite.

Bologna, 6.4.2022

Il Giudice estensore dott. Francesco Perrone

La Presidente dott. Matilde Betti

